



Piazza Costituzione n. 4
37047 San Bonifacio

Tel. 045/6132611

Fax 045/6101401

Sito Internet www.comune.sanbonifacio.vr.it

E.mail : ufficiostampa@comune.sanbonifacio.vr.it

COMUNICATO STAMPA

San Bonifacio lì 04/01/2010

Oggetto: San Bonifacio, il più sicuro e tranquillo comune della provincia di Verona

L'episodio di lite condominiale sfociato nella morte di un uomo è stata una tragica fatalità

San Bonifacio è il comune più tranquillo e sicuro della provincia di Verona, secondo il Comando di compagnia locale dell'Arma. Risale infatti a 15 anni fa il precedente fatto delittuoso. Quanto all'episodio di lite condominiale sfociato nella morte di un uomo, la relazione degli stessi Carabinieri chiamati tre volte la vigilia di Natale a verificare se fossero in atto comportamenti impropri, dichiarava non ci fosse «nulla da segnalare». Il fatto di sangue che è capitato, definito nella successiva relazione delle forze dell'ordine «caso isolato e fortuito», è stato una tragica fatalità. «Il problema di convivenza è generale», sottolinea **il sindaco Antonio Casu**. «Se una lite sfocia in situazioni di follia, non è concepibile, né collegabile a ciò che è accaduto dopo soli due mesi e mezzo di coabitazione condominiale delle famiglie Mazzone-Russo e Catenazzo-Anzalone. E' stata proprio la nostra amministrazione ad avviare la procedura di sfratto esecutivo per cessata concessione e morosità (il prossimo 13 gennaio ci sarà l'udienza in tribunale, ndr). In precedenza, nessun atto esecutivo ufficiale era stato avviato, ma solo comunicazioni interne. Ed è chiaro che senza la denuncia formale di una delle parti, o la violazione di qualche ordinanza, il sindaco non ha alcuna autorità», prosegue il primo cittadino di San Bonifacio, che conclude spiegando che «la concessione in affitto dell'altro appartamento di via Cimitero 1 era dovuto, poiché la famiglia Catenazzo possedeva tutti i requisiti necessari per ricevere un aiuto sociale dalla collettività, utilizzando un bene pubblico, proprio allo scopo per cui era stato edificato. Un monitoraggio dell'Anammi, l'Associazione nazionale europea degli amministratori d'immobili, peraltro, basandosi sull'attività dei suoi 13mila associati, ha rilevato alcune significative differenze nella distribuzione regionale delle liti. Le dispute tra gli abitanti dello stesso immobile sono più frequenti al Nord, in particolare in Veneto e Lombardia. Al Centro Sud, invece, si discute soprattutto in Campania e nel Lazio. L'Italia è divisa in due anche dalle liti di condominio. Nel 45% dei casi, infatti, queste si registrano a Nord, mentre Centro e Sud seguono a distanza, rispettivamente con il 30 e il 25% sull'ammontare totale delle dispute di pianerottolo. I condomini più agguerriti abitano in Veneto (12% del totale delle diatribe), Campania (10%), Lazio (10%), Lombardia (9%), Friuli Venezia Giulia (7%), ed Emilia Romagna (7%). In via generale, l'amministratore condominiale è responsabile penalmente e civilmente per l'inosservanza di tutte le norme del codice civile attinenti alla vita del condominio, che gli impongono precisi obblighi e doveri. La responsabilità si estende anche all'inosservanza delle leggi e disposizioni emanate in materia di funzionamento e di tutela degli impianti comuni (ascensore, impianti termici, eccetera), nonché delle ordinanze del sindaco e delle disposizioni di pubblica sicurezza. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle

persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, devono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l'interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l'aspetto della pubblica quiete – e debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se in concreto soltanto alcune se ne possono lamentare. In tale ipotesi, non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire illecito civile e, come tale, fonte di risarcimento di danno, ma non assurge mai a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406).

Cordiali saluti,

Ufficio Comunicazione e Stampa del Comune di San Bonifacio
Roberto Ceruti